



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Concordato Preventivo di [REDACTED] S.r.l. n. [REDACTED]/2019

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai Sig.ri magistrati:

Dott. Antonino La Malfa	Presidente
Dott. ssa Angela Coluccio	Giudice
Dott. Marco Genna	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 161 comma sesto l. fall. presentato il 26.02.2019 dalla [REDACTED] S.r.l. (C.F. [REDACTED]), con il quale l'istante ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo con riserva di successivo deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi secondo e terzo l. fall.;

visto il decreto del 28.02.2019, con il quale il Tribunale ha assegnato alla società istante termine di giorni centoventi (120), successivamente prorogato di ulteriori giorni sessanta (60), per il deposito della proposta, del piano e della predetta documentazione ed ha nominato commissari giudiziali il prof. avv. Mario Bussoletti e il dott. Francesco Giustiniani;

visti la proposta, il piano di concordato preventivo e la relazione attestativa, depositati unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 161 l. fall. il 02.10.2019, entro il termine concesso;

rilevato che a seguito di due decreti ex art. 162 l. fall. la
proponente ha apportato modifiche e integrazioni alla proposta,
al piano e alla relazione attestativa;

visto il decreto ex art. 162 l. fall. del 24.02.2020 che ha
disposto la convocazione della proponente dinanzi a questo
Collegio per il giorno 03.06.2020, rilevando profili di
inammissibilità della proposta e del piano scaturenti dalle
ultime modifiche apportate dalla società istante;

letta l'istanza della proponente depositata il 18.05.2020, con
la quale si richiede con riferimento all'art. 9 comma 2 DL
23/2020 la concessione del termine di novanta giorni per la
presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano di
concordato preventivo, sul presupposto che le gravi
ripercussioni a livello economico della crisi epidemiologica in
atto anche sulla base delle informazioni ricevute dai clienti
sulla ripresa dell'attività si stimano in una riduzione dei
ricavi sul consolidato [REDACTED] - [REDACTED] (la società
controllata dalla proponente) di [REDACTED] milioni di Euro, di guisa
che le assunzioni poste alla base del piano concordatario e
l'apporto di finanza esterna dovranno essere necessariamente
rivisti con necessità di una nuova attestazione;

letto il motivato e articolato parere reso dai commissari
giudiziali il 26.05.2020;

rilevato che l'art. 9 comma 2 DL 08.04.2020 n. 23 stabilisce
che: "Nei procedimenti per l'omologazione del concordato
preventivo e

degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23
febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza
fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione
di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di
un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi
dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi
dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale e' gia' stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";

ritenuto che, avendo la predetta disposizione individuato il *dies ad quem* della presentazione dell'istanza (l'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo), il nodo da sciogliere ai fini di vagliare l'ammissibilita' della domanda (giacche' il merito non puo' essere scrutinato), concerne l'individuazione del *dies a quo*, e segnatamente se debba aversi riguardo alla pendenza al 23.02.2020 dei procedimenti di concordato preventivo nei quali sia gia' intervenuta l'ammissione della proposta o anche dei procedimenti di concordato preventivo nella fase precedente all'ammissione nei quali siano pero' gia' stati depositati piano e proposta (come quello in esame);

ritenuto che il riferimento espresso all'omologa del concordato indurrebbe a ritenere la predetta disposizione applicabile ai procedimenti nei quali sia gia' intervenuto il decreto ammissivo ex art. 163 l. fall. e, a rigore, tra questi solo a quelli nei quali l'adunanza dei creditori si sia svolta e la proposta concordataria sia stata approvata dalle maggioranze prescritte dalla legge, giacche' il mancato raggiungimento di dette maggioranze comporta ai sensi dell'art. 179 l. fall. la fissazione dell'udienza per la declaratoria di inammissibilita' a norma dell'art. 162 l. fall.. Senonche', l'ultima parte del comma 2 dell'art.9 cit. sanziona con l'inammissibilita' l'istanza di concessione del termine che sia stata avanzata dopo che nell'adunanza dei creditori non si siano raggiunte le maggioranze prescritte per l'approvazione della proposta, precisazione questa che sarebbe inutile se l'applicazione della norma fosse circoscritta al giudizio di omologa in senso

stretto, quello cioè che prende l'abbrivio dall'emissione del decreto ex art. 180 comma primo 1. fall., e che invece acquista significato se si reputa che la previsione attinga il procedimento in una qualsiasi sua fase, dunque anche prima dell'adunanza;

ritenuto che, così come correttamente evidenziato dai commissari giudiziali, depongano per una lettera estensiva di tale previsione si da ritenerla applicabile anche alla fase precedente all'ammissione laddove però siano stati depositati proposta e piano una pluralità di indici ricavabili dalle norme che regolano la procedura di concordato preventivo ed i suoi effetti. Innanzitutto, l'art. 169 1. fall. riconnette al deposito della domanda di concordato i rilevanti effetti previsti dagli artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 1. fall.. Inoltre, l'intera disciplina emergenziale (come del resto quella ordinaria del concordato, soprattutto in continuità) è ispirata al *favor debitoris* e si propone lo scopo di evitare che debitori che abbiano attivato una procedura negoziale di composizione della crisi prima della pandemia vedano frustrate le proprie aspettative e siano condannati al fallimento a causa del quadro economico decisamente mutato che ha reso non più attuali le previsioni e le assunzioni del piano precedentemente depositato. In quest'ottica, leggendo sistematicamente le diverse ipotesi regolate dall'art. 9, è lecito ritenere che il legislatore abbia inteso offrire agli imprenditori strumenti di tutela che coprano tutte le fasi della procedura di concordato preventivo. Così, il quarto comma consente al debitore nella fase di preconcordato di fruire di una proroga del termine per il deposito della proposta e del piano del tutto eccezionale, svincolata anche dalla concessione della proroga ex art. 161 comma sesto 1. fall.. Nei concordati già omologati si consente poi al proponente di prorogare di sei mesi i termini di adempimento della proposta (comma primo). Nei concordati non ancora omologati il debitore può o modificare i termini di

adempimento depositando una memoria sino all'udienza fissata per l'omologa (comma terzo) o, per l'appunto, chiedere un termine di 90 giorni, non prorogabile, per il deposito di una nuova proposta e di un nuovo piano, che sia adeguato al mutato scenario economico. Previsione quest'ultima che è ragionevole ritenere si applichi a quelle che i commissari giudiziali hanno definito "ipotesi intermedie", cioè procedure che si trovino nella fase successiva al deposito del piano e della proposta e antecedente all'omologa, sì da garantire a tutti i debitori in concordato preventivo il ricorso a questi strumenti protettivi eccezionali e da evitare possibili vuoti di tutela che risulterebbero irragionevoli in una lettura costituzionalmente orientata della norma. L'interpretazione estensiva che qui si propugna risponde infine anche a ragioni di economia processuale, in quanto evita un vaglio giudiziale di ammissibilità su una proposta e su un piano non più attuali perché fondati su previsioni inattendibili alla luce delle mutate condizioni economiche. Peraltro, anche il temporaneo "blocco" delle procedure per la dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza sancito dall'art. 10 DL 23/2020 fornisce un'ulteriore legittimazione alla "lettura onnicomprensiva" dell'art. 9 che si è qui tratteggiata, dovendosi ritenere che il legislatore abbia inteso privilegiare nel contesto emergenziale in essere il salvataggio degli operatori economici in crisi, fornendo loro strumenti eccezionali di tutela, come quello invocato dall'odierna proponente;

ritenuta pertanto l'ammissibilità dell'istanza avanzata da XXXXXXXXXX S.r.l.;

ritenuto infine che il meccanismo previsto dall'art.9 comma 2, DL 23/2020, a differenza delle proroghe di cui ai commi primo e quarto, non contempli alcuna valutazione sul merito della domanda da parte del Tribunale, che, una volta vagliata l'ammissibilità della richiesta, è tenuto a concedere il termine

non superiore a novanta giorni, decorrente dalla data del decreto, per il deposito di una nuova proposta e di un nuovo piano di concordato preventivo. Le ragioni dell'istanza avanzata da [REDACTED], legate alla gravissima crisi economica indotta dall'evento pandemico, non sono dunque sindacabili; ritenuto pertanto di poter accordare alla proponente termine di giorni novanta per il deposito di una nuova proposta e di un nuovo piano di concordato preventivo e di dover conseguentemente revocare la fissazione dell'udienza ex art. 162 l. fall. per il giorno 03.06.2020;

P.Q.M.

visti gli artt. 161 l. fall. e 9 comma 2 DL 23/2020,
CONCEDE a [REDACTED] termine di giorni novanta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano di concordato preventivo.

REVOCA l'udienza ex art. 162 commi primo e secondo l. fall. fissata per il giorno [REDACTED] alle ore 13.00.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, ai commissari giudiziali e al Pubblico Ministero.

Roma, 28.5.2020.

Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, 29 MAG 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Annapaula Patrizi